



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 07 ottobre 2019



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

D'iniziativa dei Consiglieri:

MASSIMO BALDI *Massimo Baldi*
GIANNI ANSELMINI *Gianni Anselmini*
NICOLA CIOLINI *Nicola Ciolini*
FIAMMETTA CAPIROSSI *Fiammetta Capirossi*

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016.

Preambolo Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o) dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno specificare che nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è compresa anche l'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive e il trasferimento dei clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, per i quali le stesse possono avvalersi di ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri o noleggiati presso terzi;

Approva la presente legge

Art. 1

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 87 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ai fini dell'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive nonché per il trasferimento dei propri clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, le agenzie di viaggio possono avvalersi di ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri o noleggiati presso terzi, nel rispetto della normativa vigente.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si interviene sul Testo unico del sistema turistico regionale (l.r. 86/2016) ai fini di modificare l'articolo 87 dello stesso che disciplina la definizione e l'attività delle agenzie di viaggio e turismo.

In particolare, con l'unico articolo di cui è composta la proposta di legge, si prevede l'aggiunta del comma 4 bis nell'articolo 87 della citata l.r. 86/2016 al fine di specificare - in analogia a simili discipline già introdotte in diversi ordinamenti regionali, tra cui quello della Regione Liguria e della Regione Lazio - che nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è compresa, fermo restando il rispetto della normativa attualmente vigente, anche l'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive e il trasferimento dei clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, da potersi effettuare con ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri delle agenzie o noleggiati presso terzi.

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE

<p>Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86</p> <p>Testo unico del sistema turistico regionale.</p>	<p>Proposta di legge regionale</p> <p>Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).</p>
<p>Art. 87 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo</p> <p>1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:</p> <p>a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;</p> <p>b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.</p> <p>2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell' articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.</p> <p>3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:</p> <p>a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di</p>	<p>Art. 87 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo</p> <p>1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:</p> <p>a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;</p> <p>b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.</p> <p>2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell' articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.</p> <p>3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:</p> <p>a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di</p>

<p>mezzi collettivi di trasporto;</p> <p>b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;</p> <p>c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;</p> <p>d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.</p> <p>4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.</p>	<p>mezzi collettivi di trasporto;</p> <p>b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;</p> <p>c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;</p> <p>d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.</p> <p>4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.</p> <p>4 bis. Ai fini dell'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive nonché per il trasferimento dei propri clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, le agenzie di viaggio possono avvalersi di ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri o noleggiati presso terzi, nel rispetto della normativa vigente.</p>
--	---

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La proposta di legge in oggetto interviene a specificare che nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è compresa, fermo restando il rispetto della normativa attualmente vigente, anche l'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive e il trasferimento dei clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, da potersi effettuare con ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri delle agenzie o noleggiati presso terzi.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto **SI** al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.